


Articolo di legge N. XXVI

dell' anno 1896,

sul r. ung. Giudizio amministrativo.

Introdotta a Fiume coll' Ordinanza del R. ung. Ministero
ungherese N. 18984/M. F. dell' anno 1897.


Testo valevole per Fiume.

REGOLAMENTO

dell' esecuzione del decreto relativo alla messa in vigore nella
città e nel distretto di Fiume dell' art. di legge XXVI:
1896. sul R. Ung.

Giudizio Amministrativo.



Articolo di legge N. XXVI

dell'anno 1896,

sul r. ung. Giudizio amministrativo.

introdotta a Fiume coll' Ordinanza del R. ung. Ministero ungherese N. 18984/M. F.
dell'anno 1897.

(Testo valevole per Fiume).

PARTE PRIMA.

Organizzazione del Giudizio amministrativo.

§ 1.

Il r. ung. Giudizio amministrativo, che verrà organizzato in Budapest, deciderà definitivamente sulle cause amministrative enumerate nella Parte Seconda della presente legge.

§ 2.

I giudici giudicanti del Giudizio amministrativo saranno: un presidente, col rango e carattere eguale a quello del presidente della Curia regia; un secondo presidente, un numero necessario di presidenti di senato e di giudici, col rango e carattere eguale a quello del secondo presidente, dei presidenti di senato e dei giudici della Curia regia.